



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 40

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare al fine di garantire che i livelli di protezione dei dati personali siano in linea con le pertinenti norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche. Essa può comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la riservatezza delle informazioni e la rete globale per la protezione della sfera privata (Global Privacy Enforcement Network).

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-40>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it